

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Francesco Giovanzana

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**

Barbara Assolari  
Gennaro Santoro  
Elisabetta Sporchia  
del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Regolarità contributiva Piace il Durc on line

**Bilancio.** Le richieste già più di 1,2 milioni, taglio a burocrazia e tempi  
Nell'85% dei casi rilascio in tempo reale, stop solo per uno su dieci



Inps, Inail e Casse edili sono i tre enti gestori della procedura per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva on line

**MARCO CONTI**

Piace il Durc on line. Dal via libera (era il 1° luglio scorso) alla nuova procedura semplificata di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva on line, le richieste di certificazione pervenute ai tre enti gestori della procedura (Inps, Inail e Casse edili) sono già state oltre un milione e 200 mila (per la precisione, 1.241.220).

Il dato, riportato in una nota dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fa cantare vittoria a chi da tempo immemore combatte la burocrazia e punta sulla semplificazione via internet. Ma il dato più importante, in particolare per chi ne fa richiesta, riguarda il milione e passa di soggetti (1.050.648) che hanno ottenuto il rilascio del documento in tempo reale: in pratica 85 richiedenti su 100. Il ministero del Lavoro spiega che per quanto concerne le restanti richieste, nel 4% circa dei casi è stata avviata un'istruttoria che si è conclusa comunque in tempi

brevi: entro le 72 ore dalla presentazione della domanda con il rilascio di un Durc regolare o con la richiesta di regolarizzazione. Nei restanti casi (poco più del 10% delle richieste), si è invece riscontrata una irregolarità rispetto ai requisiti previsti dalla legge, e quindi ciò è bastato per stoppare il via libera.

Il Documento unico di regolarità contributiva, ricorda il ministero del Lavoro, ha una validità di quattro mesi e può essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge senza bisogno di richiederne ogni volta uno nuovo. Quanto verificato a quattro mesi dall'entrata a regime della procedura on line ci dice che la stragrande maggioranza delle imprese (poco meno dell'85%) sono in regola con quanto richiesto dalla legge. La percentuale è tra l'altro in aumento rispetto al dato di regolarità, già di per sé molto positivo (80,7%), che si era registrato nell'agosto scorso, dopo un mese dall'inizio della nuova procedura via web.

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

I dati aggiornati al 1° novembre, sottolineano con soddisfazione i tecnici del ministero del Lavoro, confermano l'utilità della nuova procedura di rilascio del Durc, che non si limita alla riduzione dei tempi per l'ottenimento della certificazione, comunque di per sé importante. Infatti, tempi ridotti significano anche risparmi significativi, in termini di impiego di ore di lavoro, per tutti i soggetti coinvolti: imprese, pubbliche amministrazioni e soggetti tenuti al rilascio.

La verifica della regolarità on line riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, sempre che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

### Commercialisti

**RISPOSTA N. 552**

#### Divisione di un box Le spese notarili non sono deducibili

*Gentilissimo commercialista, vorrei una sua risposta a questo mio quesito fiscale. Nei mesi scorsi un notaio mi ha fatto un atto di accatastamento di un box e di un altro attiguo. Chiedo: le spese notarili affrontate possono essere dedotte fiscalmente? Se la risposta fosse affermativa, quali documenti devo presentare in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2015? Grazie per la cortese ospitalità.*

— LETTERA FIRMATA

La pratica di accatastamento di un box, generalmente operata da un tecnico (geometra, architetto, ingegnere, ecc.), dovrebbe consistere nell'iscrizione in catasto dell'immobile con conseguente attribuzione di rendita e dati identificativi catastali. La divisione di detto box e di altro attiguo è invece competenza del notaio, che, probabilmente, avrà eseguito la stessa iscrizione poi in catasto tali variazioni. Tali operazioni non rientrano in alcuna agevolazione fiscale vigente ad oggi, e, pertanto, le spese relative, comprese quelle notarili, non possono essere esposte a qualsiasi titolo in dichiarazione dei redditi.

**RISPOSTA N. 553**

#### Comodato d'uso a una figlia e spese di ristrutturazione

*Nel luglio di quest'anno sono andato a vivere con mia moglie in casa della mia prima figlia e ho lasciato in comodato d'uso gratuito il mio appartamento alla mia seconda figlia. Ho subito comunicato il cambiamento al Comune di residenza, ai fini della contabilizzazione dell'Imu a mio carico. Desidero proporre tre domande:*

- 1) Il comodato d'uso va registrato o comunque formalizzato in qualche modo?
- 2) Eventuali lavori di ristrutturazione devono necessariamente essere fatti a mio carico o può farli anche mia figlia, usufruendo così lei del recupero d'imposta Irpef?
- 3) L'acquisto di mobili conseguenti alla

*ristrutturazione, e quindi il successivo recupero d'imposta, può essere fatto da mia figlia?*

— LETTERA FIRMATA

Per effetto di quanto esposto il contribuente ha correttamente variato la propria residenza a tutti gli effetti legali e fiscali.

Quanto ai singoli quesiti:  
1) Il contratto di comodato d'uso gratuito ad un familiare, essendo inerente un immobile, è preferibile sia redatto in forma scritta e regolarmente registrato.  
2) Non è dato comprendere dal quesito quale sia l'immobile interessato dai lavori di ristrutturazione: se si tratta di quello della prima figlia, dove ora abita l'estensore del quesito, tali lavori possono essere sostenuti dalla stessa o anche dal padre, essendo familiare convivente; ci pare però che il quesito sia più rivolto all'immobile occupato ora dalla seconda figlia a titolo di comodato. In tal caso è lei stessa (la seconda figlia) che potrà sostenere e dedurre tali spese di ristrutturazione.  
3) La detrazione per l'acquisto di mobili segue la ristrutturazione dell'immobile interessato; pertanto le spese saranno sostenute e dedotte dalla seconda figlia.

**RISPOSTA N. 554**

#### Separazione consensuale e detrazione del mutuo

*Vorrei sottoporre al commercialista la seguente situazione. Due coniugi sono comproprietari al 50% di un immobile, sottoposto nel 2009 a interventi di ristrutturazione edilizia. A seguito di separazione consensuale omologata, nel dicembre 2014, la casa è stata assegnata alla moglie, con riserva di cedere ai figli la nuda proprietà una volta che abbiano compiuto i 18 anni. Le rate del mutuo verranno interamente pagate dalla moglie. A seguito della separazione, la moglie può usufruire della detrazione sia per il mutuo che per le rate residue delle spese di ristrutturazione?*

— E. B.

Sì, poiché la moglie, per effetto dell'assegnazione da parte del giudice (vedasi CM 13/E/2013 Agenzia delle Entrate) nonché per la condizione di usufruttuaria - nel momento in cui dovrà cedere ai figli la nuda proprietà - possiede titolo «idoneo» per usufruire delle detrazioni per gli anni successivi.

## Notaio

RISPOSTA N. 555

## Contratto di mantenimento Evitare schermi patrimoniali

Salve, sono un imprenditore di 65 anni e ho diversi mutui in corso e un'ipoteca di Equitalia su un negozio. Ho però ancora diversi immobili liberi e vorrei salvarli. Mi hanno consigliato un contratto di mantenimento con i miei figli. Ma ho alcuni dubbi: è una soluzione sicura, visto che è costosa, o i miei creditori (banche e Equitalia) potrebbero impedirmelo, anche se hanno già i loro immobili ipotecati? E poi, mi farebbe reddito ai fini fiscali? C'è un limite al numero degli immobili, nel mio caso sarebbero otto appartamenti? Grazie.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, il contratto di mantenimento è certamente un nobile istituto, volto a garantire per il futuro, ad un soggetto beneficiario, il tenore di vita attualmente condotto, a fronte del trasferimento ad un soggetto terzo del proprio patrimonio mobiliare od immobiliare. Tuttavia, come ogni contratto a titolo oneroso, può essere oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori ove vengano riscontrati i presupposti di legge; fra questi, mi preme ricordarle, spicca la «dolosa preordinazione» del contratto in pregiudizio ai creditori medesimi. Quale Pubblico Ufficiale, e quindi appendice, seppur piccola, di questa nostra Repubblica, le consiglieri l'operazione in oggetto solo se i motivi sottostanti fossero quelli di garantirle, per tutta la durata della sua vita, un'esistenza sicura e decorosa, e non anche, come mi pare di capire, la creazione di uno schermo patrimoniale.

RISPOSTA N. 556

## Mutuo prima casa con un amico per garante

Buongiorno signor notaio, vorrei chiederle come funziona la sottoscrizione di un mutuo prima casa con garante. Abbiamo in mente, io e la mia fidanzata, di chiedere di fare da garante ad un nostro caro amico (non

## TROVA INCENTIVI

## Innovazione e start up in incubatori Bando da 2 milioni per le imprese

Due milioni di euro per progetti di ricerca che apportino all'azienda un beneficio in termini d'innovazione tecnologica di processo o di prodotto (misura A), e favoriscano l'insediamento di start up innovative lombarde, italiane e straniere in incubatori lombarde certificati (misura B).

L'importante contributo è stanziato da Regione Lombardia (1,5 milioni) e Camera di commercio di Milano (500 mila euro) per l'edizione 2015 del bando Ricerca e Innovazione nell'ambito delle misure «Sviluppo digitale e incubatori». Per quanto concerne la misura A (creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali), possono beneficiarne le micro, piccole e medie imprese lombarde. Per la misura B invece (insediamento di imprese lombarde, italiane e straniere in incubatori), potenziali beneficiari si dividono in tre soggetti: start up, ovvero imprese iscritte e attive al Registro imprese da non più di 48 mesi dalla data di

pubblicazione del bando; aspiranti imprenditori, quindi persone fisiche che si impegnino, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Burl (Bollettino ufficiale Regione Lombardia) del decreto di assegnazione del contributo, a costituire un'impresa; imprese straniere, cioè aventi sede all'estero e che si impegnino ad insediarsi presso un incubatore lombardo tra quelli ritenuti ammissibili entro il termine indicato nel bando e di mantenere tale insediamento ai fini dell'erogazione del contributo.

Per la misura A è previsto un contributo fisso (voucher) di 15 mila euro a fronte di un investimento minimo di 30 mila euro. Per la misura B, invece, tutto dipende dalla tipologia di affitto delle postazioni e dai servizi. Gli importi concedibili previsti sono di 2, 5 e 10 mila euro, mentre gli investimenti minimi richiesti variano da 3, 7 e 15 mila euro. Le domande possono essere presentate non oltre il 26 febbraio 2016 (salvo esaurimento risorse). Info: [www.bandimprese-lombarde.it](http://www.bandimprese-lombarde.it)

M. C.



parente). È possibile? Ci sono delle controindicazioni? Grazie mille.

LETTERA FIRMATA

Rispondendo al suo quesito, non vi sono assolutamente controindicazioni nella stipula di un mutuo con un soggetto terzo che garantisca la restituzione dell'importo concesso dalla banca. È del tutto legittimo, infatti, che una persona non afferente al rapporto contrattuale (nel suo caso, il vostro amico) si costituisca quale datrice di ipoteca, oppure quale concedente una garanzia personale, abitualmente una fidejussione, divenendo al contempo responsabile per la eventuale insolvenza della parte mutuataria. Anche sul piano fiscale, non si riscontrano problematiche di sorta: la normativa prevede che non venga a determinarsi un aggravio di imposte ed oneri per il solo fatto che un «estraneo» offra in garanzia il proprio patrimonio, rendendo neutra, sotto quest'aspetto, la

prestazione resa dal terzo. Pertanto, in caso di mancato pagamento delle rate, e salvo specifiche pattuizioni in merito, la banca potrà rivolgersi direttamente al terzo garante, chiedendo, in vostra vece, il saldo degli arretrati al fine di vedere soddisfatto il proprio credito; sarà poi facoltà del garante stesso chiedere al debitore mutuatario quanto corrisposto.

RISPOSTA N. 557

## Terreno ereditato ora di una società Come rinunciare

Gentile notaio, volevo chiedere come posso disfarmi di una quota di terreno che ho ricevuto in eredità anni fa e la cui proprietà è ora di una srl di famiglia. Grazie.

LETTERA FIRMATA

La strada più rapida e meno onerosa per evitare l'acquisto

di beni aventi provenienza successoria è quella di una rinuncia all'eredità, ossia una dichiarazione resa innanzi ad un notaio o alla cancelleria del Tribunale con cui un soggetto rinuncia, senza riserva alcuna, ad un'eredità pervenuta. Tuttavia, da quanto ha scritto, la strada sopra esposta non risulta percorribile: il fatto che il suo terreno sia ora proprietà della società mi porta a supporre l'esistenza di un atto (ad es: un conferimento) che ha determinato, anche solo tacitamente, l'accettazione dell'eredità cui lei è stato chiamato. Alla luce della situazione da lei prospettata, pertanto, l'unico strumento giuridico a sua disposizione è quello di una rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, ossia un atto unilaterale, necessitante il ministero notarile, mediante il quale il titolare di un diritto immobiliare procede alla dismissione dello stesso dal suo patrimonio. Poiché la fattispecie è particolarmente complessa, e determina risvolti estremamente importanti sul piano concreto nel caso in cui oggetto della rinuncia sia una quota di proprietà, il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un notaio di sua fiducia che potrà rispondere compiutamente ad ogni suo dubbio.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 558

## Congedo a ore e allattamento non si possono cumulare

Buongiorno, ho visto il quesito di un paio di settimane fa e volevo una precisazione. Ho un rapporto

di lavoro full-time e dopo il congedo di maternità, ho chiesto di poter usufruire del congedo parentale ad ore. Volevo fare 3 ore di lavoro giornaliero, a cui aggiungere un'ora di allattamento e a completamento 4 ore di congedo di maternità; il datore di lavoro mi ha comunicato che l'ora di allattamento non mi verrà riconosciuta e al limite potrebbe accordarmi il godimento di un'ora di permessi retribuiti. È corretto? Grazie mille della disponibilità.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettrice, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.80/2015, entrato in vigore lo scorso 25 giugno, è possibile usufruire dei congedi parentali in maniera più flessibile rispetto a prima, cioè come ben precisava lei nel quesito, solo per qualche ora in luogo dell'intera giornata. Non è una possibilità nuova, l'idea era già nata con una legge del governo Monti ma che è rimasta inapplicata in quanto era stata affidata ai contratti collettivi la possibilità di regolare nel dettaglio la materia. Il Jobs Act con il decreto 80/2015 inizialmente aveva previsto solo per il 2015 la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore, anche in assenza di una regolamentazione precisa nei contratti di lavoro; successivamente con il Decreto 148/2015 art. 43 c.2 ha esteso tale possibilità anche per gli anni successivi. L'Inps ha emanato la circolare n. 139 del 2015 ed il messaggio n. 4899 del 21/07/2015, volti a chiarire ed approfondire la disciplina e ad illustrare le modalità di inoltrare dell'istanza per via telematica. In particolare lei potrà fruire del congedo parentale a ore che, in mancanza di indicazioni specifiche della

contrattazione collettiva, in realtà potrà essere solo pari a mezza giornata. Si precisa che vi sono dei termini di preavviso, previsti dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 151/2001, per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro, quindi salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario. L'introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale, quindi rimangono invariati i limiti entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. Il D.lgs. 80/2015 ha altresì stabilito che è possibile fruire del congedo parentale fino ai 12 anni del bambino (non più 8), e che tale periodo è indennizzabile fino a 6 anni del bambino (non più 3). Le confermiamo tuttavia che quanto comunicato dal suo datore di lavoro è corretto in quanto, il congedo parentale non può essere cumulato con riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. e anche con i riposi orari ex art. 33 del T.U. per assistenza ai figli disabili, mentre è cumulabile con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. quali ad esempio i permessi di cui all'art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane ferma la possibilità per la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, di prevedere diversi criteri di compatibilità.

RISPOSTA N. 559

## Apprendistato e successivo tempo determinato

È possibile assumere a tempo determinato, per 36 mesi, un apprendista non confermato al termine del periodo formativo?

L. N.

In caso di recesso al termine del periodo formativo è possibile procedere alla riassunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del medesimo lavoratore. Data la sostanziale diversità delle due discipline, ora contenute entrambe nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il conteggio del periodo di occupazione riparte da zero e, quindi, salvo diversa previsione da parte del contratto collettivo, la sommatoria di tutti i (nuovi) periodi di contratto a termine non dovrà superare i 36 mesi. La norma, infatti, prevede che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si ritiene necessario (o quantomeno opportuno) il rispetto di un congruo intervallo temporale tra i due rapporti di lavoro.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

 Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO